

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

43/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli introdotti dal d.l. n. 174/2012 – Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie, 12/11/2012 n. 15	2
Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare 30/10/2012, n. 4536	4
Possibilità assunzionali a tempo determinato in deroga: Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 472/2012/PAR del 7 novembre 2012	5
Ministero dell'Interno – Comunicato del 16 novembre 2012 relativo alle somme spettanti ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva	6
Ministero dell'Interno – Comunicato del 15 novembre 2012 relativo al contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2012	6
Ministero dell'Interno – Comunicato del 12 novembre 2012 relativo al saldo del rimborso Iva trasporto pubblico locale anno 2011	7

Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli introdotti dal d.l. n. 174/2012 – Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, 12/11/2012 n. 15

La Corte dei Conti - Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 5 del 12 novembre 2012, fornisce alcune prime valutazioni ed indicazioni sul quadro dei controlli della Corte dei conti sulle autonomie territoriali, come tracciato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (G.U. 10 ottobre 2012), ed in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, in esito al quale possono essere apportate modificazioni.

Con il documento in esame la Corte dei Conti formula le prime indicazioni in ordine agli strumenti operativi da predisporre, rilevando in particolare la necessità di:

- avviare il percorso per l'adozione delle Linee guida relative alle varie tipologie di verifiche previste dal decreto legge; in questa prospettiva sono state elaborate prime bozze di lavoro, da esaminare più approfonditamente con il contributo delle Sezioni regionali di controllo, relative alle valutazioni di attendibilità delle proposte dei bilanci di previsione regionali (art. 1, comma 6) ed alle verifiche infrannuali sulle gestioni delle Regioni (art. 1, comma 7) e di Province e Comuni (art. 3, comma 2, lett. e); analogo esame deve essere condotto in ordine alla elaborazione delle Linee guida previste per le verifiche ex art. 1, commi 166 e ss. della l. 266/2005, previste dall'art. 1, comma 8, nonché dall' art. 243 quater del TUEL, come introdotto dall'art. 3, comma 2, lett. r), ai fini della valutazione della congruità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- procedere allo studio e all'elaborazione di primi indirizzi interpretativi relativi agli altri compiti previsti dal decreto legge con riferimento ai controlli sulle Regioni, quali il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione (art. 1, comma 3), le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate con leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 4); tematiche queste che sono state oggetto di una prima disamina, cui seguiranno i necessari approfondimenti;
- procedere allo studio e all'elaborazione delle metodologie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica (art. 6, comma 3).

Per quanto riguarda in particolare le verifiche sulle gestioni degli enti locali (art. 3, comma 1, lett. e) :

La Sezione considera che la riformulazione dell'art. 148 del TUEL, secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, che ha introdotto la relazione semestrale del Sindaco (per i comuni oltre una determinata soglia dimensionale) o del Presidente della Provincia, costituisce una misura funzionale a verificare (al pari di quanto previsto per il Presidente della Regione dall'art. 1, comma 7) "la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio". Per gli enti locali è inoltre previsto che vengano sottoposti a verifica periodica il PEG, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione.

Si nota preliminarmente che il tratto distintivo della nuova disciplina dei controlli, rispetto a quella vigente, si coglie con particolare evidenza nel livello di maggior dettaglio relativo alla organizzazione ed alle finalità dei controlli interni e nel coinvolgimento diretto delle figure organizzative di maggior livello di responsabilità presenti negli enti, quali il segretario, il direttore generale ed i responsabili dei servizi.

Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e monitoraggio della stessa alla luce di specifici parametri di valutazione.

Tali specificità si colgono sia negli aspetti di procedimentalizzazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile calibrati sui singoli atti, attraverso i pareri dei responsabili dei servizi nella fase preventiva, sia nelle valutazioni improntate ai principi di revisione aziendale sugli atti di gestione di maggiore impatto (come individuati dall'art. 3, comma 2) nella fase successiva.

Nel delineato contesto si inserisce il controllo di legittimità e regolarità delle gestioni intestato alle Sezioni regionali, la cui più serrata frequenza infrannuale consente valutazioni in corso d'esercizio. In questo senso il referto che il Sindaco o il Presidente della Provincia sono tenuti a trasmettere ogni semestre alla Sezione regionale di controllo, consentirà di leggere il concreto sviluppo della gestione attraverso la conoscenza degli atti e delle attività gestionali di maggior rilievo, mediante i quali l'ente attua i piani ed i programmi.

Le Linee guida, sulle quali i vertici politici degli enti struttureranno le loro relazioni semestrali, potranno, quindi, considerare anche la regolare osservanza delle norme che disciplinano il settore degli appalti, le spese di funzionamento, la gestione del patrimonio immobiliare e gli altri ambiti di gestione di maggior rilievo finanziario.

In considerazione della perfetta simmetria della norma con le richiamate disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 1 e risultando analoghe le finalità di fondo del controllo introdotto dal nuovo art. 148 del TUEL, può estendersi a questi controlli l'enumerazione degli adempimenti per l'attuazione riportata al precedente punto 5.

L'esigenza di dare immediato avvio alle attività finalizzate agli adempimenti suddetti comporta che il primo schema di Linee guida potrà essere suscettibile di adattamenti. Le nuove Linee guida, superata la fase iniziale di avvio, dovranno essere, quindi, maggiormente coordinate con le modalità di monitoraggio e controllo contenute nelle Linee guida già ampiamente collaudate.

La necessità di coordinamento si pone anche rispetto allo sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati alla revisione della spesa ex art. 6 del d.l. n. 174/2012, che rappresenta, nell'ambito del panorama di controlli sulla regolarità della gestione eseguiti dalle Sezioni regionali, una tipologia a sé stante, che si incentra, essenzialmente, sui profili dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

Formerà oggetto di specifica disamina la complementare problematica relativa alla necessità che le relazioni semestrali debbano essere, o meno, inoltrate per il tramite dei Collegi dei revisori, che potranno anche asseverarne i contenuti.

Le menzionate Linee guida dovranno articolarsi in più sezioni distinte, ciascuna delle quali compendierà i tratti caratteristici di un particolare profilo gestionale.

Una prima parte, con valenza essenzialmente ricognitiva, dovrebbe essere dedicata all'esame del sistema dei controlli e del sistema contabile, e finalizzata a registrare la presenza di eventuali criticità iniziali nel sistema organizzativo - contabile. La stessa verrà, quindi, successivamente rimodulata al fine di delineare l'evoluzione del quadro di riferimento e l'aggiornamento dei principali indicatori di funzionalità gestionale.

Una particolare attenzione dovrà, quindi, essere riservata ai parametri della regolarità amministrativa e contabile, con richieste volte ad individuare la presenza di eventuali lacune gestionali idonee, almeno potenzialmente, ad alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria.

La verifica del funzionamento dei controlli interni dovrà investire aspetti che attengono alla concreta attività, in una dimensione dinamico-operativa che rappresenta il naturale sviluppo delle questioni delineate nella prima sezione con riferimento all'assetto dei controlli interni.

La parte dedicata agli equilibri di bilancio dovrà affrontare, infine, le tematiche concernenti la corretta copertura delle spese e la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici, in un'ottica di progressivo riscontro della tenuta degli obiettivi di finanza pubblica e di tempestiva rilevazione degli scostamenti che richiedano l'adozione di adeguate misure correttive.

Il testo integrale della deliberazione n. 15 è reperibile su:

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2012/deliberazione_15_2012_aut_inpr.pdf

Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare 30/10/2012, n. 4536

Sulla GU n. 265 del 13 novembre 2012 è pubblicata la circolare ministeriale del 30 ottobre 2012 contenente chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207" (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture").

I chiarimenti riguardano:

1. Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli articoli 267, comma 10, e 334, comma 1, del d.P.R. 207/2010. Servizi di architettura ed ingegneria.
2. Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro
3. La "forcella" nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
4. Avvalimento in servizi e forniture nei settori ordinari e speciali
5. Avvalimento e subappalto
6. Documenti da allegare al contratto per l'acquisizione di beni e servizi
7. Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro
8. Verifica triennale. Partecipazione delle imprese alle procedure selettive.
9. Costi della sicurezza e utili d'impresa - art. 131 del d.lgs n. 163/06 - allegato XV punto 4, d.lgs 81/2008 - art. 32 d.P.R. n. 207/2010

Il testo della circolare è reperibile su:

Possibilità assunzionali a tempo determinato in deroga: Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 472/2012/PAR del 7 novembre 2012

Nel rispondere ad un quesito avanzato da un Comune lombardo, la Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4-ter del d.l. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, riguardo alla possibilità di assumere a tempo determinato un in deroga alle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Il citato art. 9 ha previsto che le Amministrazioni possano avvalersi di personale tramite il ricorso a forme flessibili di assunzione e di impiego nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, in caso di mancanza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009.

Successivamente, il legislatore ha previsto la possibilità per gli enti locali di superare il predetto limite per quelle strettamente necessarie a garantire l'espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, sempre che la spesa complessiva per dette finalità non sia superiore a quella del 2009.

Per quanto riguarda le assunzioni in deroga nel settore dell'istruzione pubblica, la deroga, secondo la Corte, deve considerarsi in termini ampi in quanto non si rivolge al solo "personale educativo" ma al complesso delle figure necessaria all'espletamento delle attività di "istruzione pubblica". Rientrano nell'area delle funzioni di istruzione anche quelle funzioni dirette a consentire in concreto la frequenza nei singoli istituti .

Il d.p.r. 616/77 classifica, all'art. 42, tra le funzioni comprese nella materia "assistenza scolastica": *"tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi"*.

Ne deriva che, in linea di massima, devono essere ritenuti ricompresi nelle funzioni di istruzione pubblica tutti gli interventi che, in termini generali, siano diretti ad agevolare l'organizzazione del programma didattico secondo modalità idonee ad incrementare la fruibilità del servizio scolastico .

Ministero dell'Interno – Comunicato del 16 novembre 2012 relativo alle somme spettanti ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva

Il Ministero dell'Interno rende noto che in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 2011, con D.M. n. 98559 del 5 novembre 2012 e' stato disposto il pagamento degli importi netti complessivi da riconoscere ai comuni quali spettanze derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento fiscale per l'anno 2011.

Per i comuni della Valle d'Aosta l'erogazione di quanto spettante e' stata effettuata a favore della regione come da richiesta formulata dall'ente stesso.

Si rappresenta che le somme in esame sono state erogate su dati comunicati dal ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze - direzione studi e ricerche economico fiscali, al quale andranno richiesti eventuali chiarimenti che non riguardino l'aspetto finanziario.

Gli enti possono visualizzare gli importi corrisposti al seguente link:

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161112all.pdf>

Ministero dell'Interno – Comunicato del 15 novembre 2012 relativo al contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2012

Il Ministero dell'Interno rende noto che in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno dell'8 maggio 2012 ed a seguito dei certificati che le unioni di comuni hanno presentato nel corrente anno per la richiesta del contributo spettante per i servizi gestiti in forma associata, lo Sportello delle Unioni ha elaborato le certificazioni, e calcolato come previsto dal decreto ministeriale 1° ottobre, n. 289, il contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2012.

La visualizzazione delle spettanze è disponibile al seguente link:

<http://www.finanzalocale.interno.it/ser/unioni/unioni12.html>

Ministero dell'Interno – Comunicato del 12 novembre 2012 relativo al saldo del rimborso Iva trasporto pubblico locale anno 2011

Il Ministero dell'Interno rende noto che con D.M. n. 99874 del 6 novembre 2012, è stato disposto il pagamento a saldo per l'anno 2011 (certificato consuntivo - modello B1 presentato entro il termine perentorio del 30 aprile 2012) del contributo spettante agli enti locali titolari di contratto di servizio in materia di trasporto pubblico previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Bergamo, 19 novembre 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord